

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 647)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1959 (V. Stampato n. 358)

**d'iniziativa dei deputati REPOSSI, RAMPA, BIASUTTI, PENAZZATO, BUTTE'
COLOMBO Vittorino, GERBINO e BIANCHI Fortunato**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 15 LUGLIO 1959

Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi

ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato, sono soggetti alla imposta di registro ridotta alla metà ed alle normali imposte di bollo.

La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dell'articolo 2 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 ».